

**COMUNE DI VILLA SANTINA**

**REGOLAMENTO  
PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI  
COMUNALI**

**Approvato con delibera consiliare n. 15 del 27/04/2012**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

## **TITOLO II – AREE PARCHI**

### **Art. 2 Ubicazione Parchi**

1. I sottoelencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Villa Santina soggetti al presente Regolamento sono:
  - Parco giochi Via Boscut
  - Parco giochi Piazza Venezia / Via Pal Piccolo

## **TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 3 Uso strutture**

1. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 14.
3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

#### **E' vietato l'accesso nei parchi giochi:**

- ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- ai mezzi a motore; (esclusi gli automezzi di invalidi, ai mezzi di soccorso e mezzi di manutenzione)

#### **E' vietato altresì:**

- fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- danneggiare in qualsiasi modo le piante;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- fare rumori, schiamazzi o grida, tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;

- dedicarsi a giochi e/o attività che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- soddisfare bisogni fisiologici.

#### **TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 4 Manutenzione parchi gioco**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il mantenimento in sicurezza dei Parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

##### **Art. 5 Sanzioni**

1. Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

##### **Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

##### **Art. 7 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.